

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3129 del 01/09/2016
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta GIAVARINI IVAN - Correggio
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3204 del 01/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 8610/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**GIAVARINI IVAN**" - Correggio.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**GIAVARINI IVAN**", avente sede legale e stabilimento in comune di **Correggio - Via per Reggio n. 36/A** per l'attività di distributore carburanti con autolavaggio, acquisita agli atti con prot.n. PGRE/1623/2016 del 17/02/2016;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusivo di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**GIAVARINI IVAN**" ubicato nel comune di **Correggio - Via per Reggio n. 36/A**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusivo di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche;</li> <li>• Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque delle prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06.</li> </ul>
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

- 2) che il presente atto sostituisce l'autorizzazione prot.n. 55495 del 05/11/2012 della Provincia di Reggio Emilia;
- 3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
- **Allegato 1** - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusivo di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche;
  - **Allegato 2** - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
  - **Allegato 3** - Comunicazione relativa all'impatto acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

## **Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusivo di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche.**

La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione si riferisce a due punti di scarico in corpo idrico superficiale (individuati come scarico n.1 e scarico n.2) dei reflui che si originano dal distributore di carburanti con annesso autolavaggio. Oggetto del presente allegato è lo **scarico n.1** che è costituito dalle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio, in cui, prima dello scarico in corpo idrico superficiale, si immettono le acque meteoriche di dilavamento delle piazzole di aspirazione dell'autolavaggio e le acque reflue domestiche provenienti dai locali adibiti a ripostiglio, deposito e magazzino.

- Le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio sono trattate da un impianto costituito da:
  - vasca di dissabbiatura e vasca di disoleazione;
  - vasca di accumulo della capacità di 6 m<sup>3</sup>;
  - vasca di bio-ossidazione con insufflazione di aria della capacità di circa 11 m<sup>3</sup>;
  - vasca di accumulo per il ricircolo dell'acqua della capacità di circa 11 m<sup>3</sup>.
- Lo scarico delle acque reflue industriali include anche:
  - le acque meteoriche di dilavamento della zona delle piazzole di aspirazione auto, che sono trattate da un impianto costituito da un dissabbiatore e due disoleatori. Tali reflui si immettono nella rete delle acque industriali nel pozzetto di prelievo dei campioni;
  - e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del locale adibito a ripostiglio, deposito e magazzino, che sono trattate da un impianto costituito da una fossa Imhoff di circa 3,5 m<sup>3</sup> e da un filtro batterico anaerobico di circa 4 m<sup>3</sup>. Tali reflui si immettono nella rete fognaria che genera lo scarico n.1, a valle del punto di immissione dei reflui industriali.
- L'approvvigionamento idrico è da pozzo ad uso industriale per quantitativi pari a circa 2600 m<sup>3</sup>/anno, utilizzati quasi esclusivamente per l'autolavaggio.
- Il corpo idrico recettore dello scarico è l'adiacente fosso tombato posto sul lato nord dello stabilimento che si immette nel Cavo Naviglio.

### **Prescrizioni**

1. Lo scarico di acque reflue industriali deve essere conforme ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, tenendo presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati.
5. I fanghi e gli oli raccolti durante la manutenzione degli impianti dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento e comunque la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata ai sensi del D.Lgs. 152/06.
6. I punti individuati per i controlli degli scarichi finali devono essere predisposti e attrezzati con pozzetti di ispezione e prelievo idonei a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. I pozzetti devono essere facilmente identificabili e

devono consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti degli scarichi.

7. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
8. Le zone di raccolta rifiuti e/o stoccaggio di sostanze pericolose devono essere pavimentate. Tali zone devono essere dotate di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale.
9. Per le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio dovranno essere effettuati almeno 2 autocontrolli scaglionati nell'arco dell'anno, nel pozzetto d'ispezione finale, per la verifica del rispetto dei limiti, di cui un autocontrollo su un campione di tipo medio-composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo. In particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD<sub>5</sub>, tensioattivi totali, idrocarburi totali, fosforo totale, grassi e oli animali e vegetali. Gli autocontrolli, e propedeutici campionamenti, dovranno essere effettuati in assenza di precipitazioni meteoriche.
10. Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento delle piazzole di aspirazione dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo che attesti il rispetto dei limiti tabellari relativamente ai parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06 caratteristici dello scarico su un campione di tipo medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore ma che sia rappresentativa rispetto all'evento meteorico.
11. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
12. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
13. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note all'ARPAE SAC di Reggio Emilia per gli eventuali atti di legge.
14. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.
15. Entro il 31 Gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE territorialmente competente i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

## **Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

- Oggetto del presente allegato è lo **scarico n.2** che è costituito dalle acque di prima pioggia del piazzale del distributore di carburanti di superficie pari a circa 615 m<sup>2</sup>. Le reti fognarie di tali reflui sono separate da quella di raccolta delle acque reflue di cui al precedente Allegato 1.
- L'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale del distributore carburanti è costituito da un pozzetto deviatore delle acque di seconda pioggia, un separatore fanghi/oli e un successivo separatore oli dotato di filtro a coalescenza.
- Il corpo idrico recettore dello scarico delle acque di prima pioggia è il fosso tombato adiacente alla Via per Reggio, che si immette nel Cavo Naviglio.

### **Prescrizioni**

1. Lo scarico delle acque di prima pioggia deve essere conforme ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06 per i parametri: solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali.
2. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
3. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, tenendo presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati.
4. I fanghi e gli oli raccolti durante la manutenzione degli impianti dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento e comunque la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata ai sensi del D.Lgs. 152/06.
5. I punti individuati per i controlli degli scarichi finali devono essere predisposti e attrezzati con pozzetti di ispezione e prelievo idonei a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. I pozzetti devono essere facilmente identificabili e devono consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti degli scarichi.
6. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
7. Per le acque di prima pioggia almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico che attesti il rispetto dei limiti prescritti dal presente atto su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico temporizzato sia di durata inferiore alle 3 ore.
8. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
9. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
10. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note all'ARPAE SAC di Reggio Emilia per gli eventuali atti di legge.

### **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato risulta che la Ditta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti di legge.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**